

(N. 2057)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 29 novembre 1951*  
(V. Stampato N. 520-120) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 11 DICEMBRE 1951

---

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granturco e del risone ai « Granai del popolo ».

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — *Al primo comma sono soppresse le parole: « orzo, granoturco e segale ».*

*Art. 2.* — *Il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero della agricoltura e delle foreste ».

*Art. 4.* — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno: ».

*Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: « Ufficio comunale statistico-economico dell'agricoltura, Uffici statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A. », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».*

*Articoli 5 e 6.* — *Le parole: « U.N.S.E.A. e U.C.S.E.A. », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».*

*Articoli 7 e 8.* — *Le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti Uffici comunali », « Uffici*

*comunali statistico-economici dell'agricoltura », « Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura per il tramite dei propri Uffici comunali » e « Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».*

*Art. 11.* — *Al secondo comma sono soppresse le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere dell' ».*

*Art. 12.* — *Al primo comma sono soppresse le parole: « e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».*

*Articoli 20 e 21.* — *Sono sostituiti dal seguente.*

« Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena della ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce.

« L'imputato è ammesso a pagare prima della apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

« Il pagamento estingue il reato ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

## ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

30 MAGGIO 1947, N. 439.

*Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».*

## Art. 1.

Il frumento, il granoturco, la segale e il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.

## Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo le quantità di prodotto destinate alla semina, al consumo familiare dei produttori e del personale dell'azienda produttrice e alla alimentazione del bestiame.

Le trattenute dovranno essere effettuate nel seguente ordine di precedenza: per seme, per alimentazione umana, per uso zootecnico.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le sopra accennate necessità non possono formare oggetto di compravendita o di cessione. Le eventuali eccedenze su tali quote o su quelle accertate devono, nella loro consistenza in granella o in farina, essere conferite integralmente ai « Grani del popolo ».

Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta nei limiti quantitativi del diritto sono quelle di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto e che è firmato d'ordine nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

## Art. 3.

I produttori e i detentori di prodotti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai « Granai del popolo ».

I prodotti vincolati non possono essere consumati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e degli Enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

## Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei suoi Uffici provinciali e comunali, procederà, per la corrente annata agraria:

1° all'accertamento delle superfici, relative all'intero ordinamento colturale di ciascuna azienda agraria;

2° alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite nella coltivazione di grano, di segale, di orzo e di granoturco.

L'accertamento delle superfici e la determinazione della produzione potranno essere eseguiti, sia sulla base delle denunce che i conduttori delle aziende sono tenuti ad effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, entro i termini che, per le due operazioni anzidette, saranno fissati dai Prefetti delle provincie, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, sia sulla base di rilevamenti di ufficio, fermo restando l'obbligo della presentazione delle denunce.

Per l'attuazione pratica delle presenti norme, gli Uffici statistici economici dell'agricoltura hanno facoltà di eseguire sopralluoghi, a mezzo di loro personale, nelle aziende produttrici e nei locali di deposito, di conservazione, di selezione, di vendita dei prodotti, nei molini per conto di terzi, nonchè di fare obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

È data, altresì, facoltà agli U.C.S.E.A. di fare obbligo ai proprietari di terreni dati in affitto, di presentarsi agli Uffici stessi per fornire notizie, inerenti ai terreni di loro proprietà.

#### Art. 5.

L'U.N.S.E.A. organizza ed esegue il controllo della trebbiatura, a mezzo del suo personale ed avvalendosi anche degli agenti della forza pubblica.

A tale fine i gestori delle trebbiatrici sono tenuti a presentare giornalmente agli U.C.S.E.A. copia delle bollette di trebbiatura da loro firmate congiuntamente al produttore.

#### Art. 6.

Per l'esecuzione dei compiti affidatigli di cui al precedente articolo 4, l'U.N.S.E.A. è autorizzata a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni - a sue spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto - gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità l'U.N.S.E.A. potrà acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe; ovvero potrà farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione da concedersi, di volta in volta, dal Ministero delle finanze e del tesoro.

#### Art. 7.

Le entità delle superfici investite a grano, orzo, segale, granoturco e le relative produzioni, non appena concordate e comunque determinate mediante accertamento di ufficio, dovranno, dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti uffici comunali, essere notificate ai conduttori interessati, mediante pubblicazione nell'albo del comune, ove ha sede l'azienda o il podere.

Contro le determinazioni degli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla data di

pubblicazione, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura, che si pronunzierà in via definitiva, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente nazionale risi ed ai suoi uffici.

#### Art. 8.

Appena determinata, nei modi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 la produzione complessiva, l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei propri uffici comunali, notificherà ai produttori, a mezzo della pubblicazione nell'albo comunale, le quantità di cereali che, salvo le trattenute di legge, gli stessi sono tenuti a conferire ai « Granai del popolo ».

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere consegnate ai « Granai del popolo » nei termini stabiliti dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

I produttori che, entro i termini predetti, non documenteranno il diritto di trattenuta, restano obbligati alla consegna ai « Granai del popolo » dell'intera produzione notificata.

#### Art. 9.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 8 non liberano i produttori o detentori dall'obbligo di cui all'articolo 3.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anziché essere materialmente trasferito nei « Granai del popolo ».

Per le quantità provenienti dall'estero, gli importatori dovranno effettuare il conferimento ai « Granai del popolo » all'atto stesso dell'introduzione del prodotto nel territorio nazionale.

#### Art. 10.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i

detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'articolo 1, per le quantità conferite, e trasferisce, a carico della gestione di ammasso, il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « Granai del popolo », o dei depositari.

#### Art. 11.

Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272 e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme attestazione dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, autorizza le aziende agricole specializzate per la produzione del grano da seme a consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi, presso l'ammasso, di quello necessario per il fabbisogno familiare, entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori, i quali desiderino effettuare il cambio del seme debbono, contemporaneamente, conferire ai « Granai del popolo » il corrispondente quantitativo trattenuto, quale fabbisogno per le semine sulla produzione dell'azienda.

#### Art. 12.

I certificati di idoneità per le partite destinate, a semente dovranno essere rilasciati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro il 15 agosto per il grano ed il 31 ottobre per il granoturco.

#### Art. 13.

I quantitativi di grano e granoturco che, per ogni provincia, potranno essere esonerati per seme, saranno fissati dal Ministero della agricoltura e delle foreste, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

I residui di semente rimasti invenduti, quelli non utilizzati per le semine, nonchè gli scarti di

selezione rientrano nell'obbligo di ammasso e dovranno dai detentori essere conferiti, entro i termini di tempo che verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 14.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo, segale e risone trattenuti per il consumo familiare, sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale, trattenute per l'alimentazione umana e per uso zootecnico, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

#### Art. 15.

Qualsiasi movimento di cereali, soggetti a vincolo di ammasso, deve essere legittimato dal prescritto documento di accompagnamento, rilasciato dall'ufficio che sarà designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

#### Art. 16.

All'atto del conferimento ai « Grani del popolo » dei prodotti di cui all'articolo 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'articolo 9, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità assegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

#### Art. 17.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti, per ciascun prodotto, dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 18.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 19.

La disciplina totalitaria della raccolta del risone resta delegata all'Ente nazionale risi, che provvederà anche alla distribuzione del prodotto, d'intesa con le associazioni industriali di categoria.

Art. 20.

Chiunque omette di consegnare o di denunciare, in tutto o in parte, entro i termini prescritti, i cereali soggetti a disciplina di vincolo è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa pari a venti volte il prezzo del prodotto non conferito o non denunciato.

Le stesse pene si applicano a chiunque:

a) allo scopo di sottrarli alla consegna, trasporta, non munito dei regolari documenti di accompagnamento, i predetti cereali oppure omette di compilare o compila in modo infedele le bollette di trebbiatura;

b) prima o dopo che ne sia stata ordinata la consegna, occulta, aliena, acquista, distrugge od in qualsiasi modo sottrae i prodotti ai « Granai del popolo ».

Le pene previste nel primo comma sono elevate al triplo se il cereale vincolato sia trasportato o destinato al trasferimento fuori del territorio nazionale.

Se l'oggetto del reato sia costituito da quantitativi esigui e tali da far ritenere che il colpevole non recidivo abbia agito al fine di provvedere all'esigenze dell'alimentazione familiare, la pena della reclusione è ridotta ad un sesto.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, consegna o faccia consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene della reclusione e della multa sono ridotte alla metà fino ad un quinto.

Art. 21.

Per i reati previsti nei primi tre commi dell'articolo 20 è obbligatorio il mandato di cattura, non possono essere concesse la libertà provvisoria e la sospensione condizionale della pena ed il colpevole perde il diritto alla trattenuta dei cereali per il consumo familiare.

Sono soggetti a confisca: i prodotti occultati, illegalmente trasportati o comunque non denunciati e non consegnati: i veicoli per terra e per acqua con i quali il cereale vincolato venga illegalmente trasportato, e le macchine trebbiatrici, in caso di mancata o di infedele registrazione dei dati sulle bollette di trebbiatura o di inosservanza alle altre disposizioni che regolano la trebbiatura dei cereali.

Art. 22.

Per i reati non previsti nell'articolo 20 sono applicabili le pene stabilite dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 23.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'articolo 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.